

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 35.097.150 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 01547370401

R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

**PROCEDURA PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE INDICATE ALL'ART. 114, COMMA 1
DEL D. LGS. N. 58/1998**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2014

**PROCEDURA PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE
PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
INDICATE ALL'ART. 114, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 58/1998**

1. Premessa

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") in base alle quali è prevista l'istituzione di un registro delle persone che - sia su base regolare che occasionale - hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate all'art. 114, comma 1 del TUF in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte e nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento Consob n. 11971 e successive modifiche (di seguito, "Regolamento Emittenti"), TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. capogruppo del Gruppo Trevi (di seguito, la "Società") ha istituito il "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del TUF" (di seguito, il "Registro") con decorrenza a partire dal 1 aprile 2006.

Nell'ottica di definire i criteri di tenuta e modalità di gestione e ricerca dei dati, la Società ha adottato la presente "Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del TUF" (di seguito, la "Procedura").

La nozione di "informazione privilegiata" è quella di cui all'art. 114, comma 1, del TUF (di seguito, l'"Informazione Privilegiata").

1. Struttura del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "Registro").

Il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del TUF è suddiviso nelle due seguenti sezioni:

- nella prima sono indicate le persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare (Sezione A);

- nella seconda sono indicate le persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale (Sezione B).

La Sezione A del Registro contiene il nominativo o la denominazione sociale:
per TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.:

- a) dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) dei componenti effettivi del Collegio Sindacale della Società;
- c) del Direttore Generale / Centrale (ove presente);
- d) del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (CFO) del Gruppo Trevi – dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei componenti l'Ufficio Finanza;
- e) del Responsabile Finanza Strutturata;
- f) dell'Investor Relator;
- g) del Responsabile dell'Ufficio Bilancio Consolidato
- h) del Direttore Risorse Umane;
- i) del Responsabile Ufficio Fiscale e Societario;
- l) del Responsabile della funzione di controllo interno;
- m) della Funzione Legale
- n) del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione di Gruppo
- o) della società di revisione incaricata della revisione contabile (di seguito "Società di revisione");
- p) dei consulenti e professionisti che hanno accesso su base regolare ad Informazioni Privilegiate in ragione dell'attività professionale dai medesimi svolta.

Per le società controllate dalla Società:

- a) dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- c) del Direttore Generale;
- d) del Direttore Amministrativo;
- e) della Società di revisione;
- f) del responsabile della funzione di controllo interno;
- g) dei consulenti e professionisti che hanno accesso su base regolare ad Informazioni Privilegiate in ragione dell'attività professionale dai medesimi svolta.

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione A delle persone sopra indicate con riferimento alle società controllate dalla Società, si tiene conto della struttura del Gruppo Trevi nonché dell'incidenza che Informazioni Privilegiate della società controllata possono avere sulla Società o sui suoi strumenti finanziari.

La Sezione B del Registro contiene il nominativo o la denominazione sociale:

- a) dei dipendenti della Società o delle società controllate che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale ad Informazioni Privilegiate;
- b) dei consulenti che prestano la loro attività professionale per conto della Società o delle società controllate che, in occasione di specifici progetti e/o operazioni nonché di particolari eventi e/o fatti, hanno accesso su base occasionale ad Informazioni Privilegiate;
- c) qualsiasi altro soggetto, diverso da quello indicato nelle precedenti lettere, che in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto dell'Emittente o delle società controllate, abbia accesso su base occasionale ad Informazioni Privilegiate.

2. Modalità di tenuta del Registro.

Il Registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via Internet protetto da opportuni criteri di sicurezza, in maniera da assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi di legge e regolamentari, ed in particolare, l'agevole accesso, gestione, consultazione e tenuta dei dati contenuti nel Registro.

Il Registro contiene le seguenti informazioni per ogni persona:

- dati identificativi della persona. Relativamente a persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti viene indicata anche l'identità del soggetto di riferimento in grado di individuare le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
- data di iscrizione della persona nel Registro;
- motivo di iscrizione della persona nel Registro;
- data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona;
- data di cancellazione della persona dal Registro (eventuale);
- motivo di cancellazione della persona dal Registro (eventuale).

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

3. Soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del Registro.

Il soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del Registro è colui che occupa la funzione di Investor Relations della Società (di seguito "Soggetto Preposto").

Il Soggetto Preposto provvede:

- all'iscrizione delle persone nel Registro;
- all'aggiornamento delle informazioni riferite alle persone contenute nel Registro;
- alla cancellazione dal Registro delle persone che non hanno più accesso ad Informazioni privilegiate;
- ad effettuare gli obblighi di informazione alle persone iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 152 *quinquies* del Regolamento Emittenti.

Ai fini della tenuta e dell'aggiornamento del Registro, gli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società o delle società controllate comunicano senza indugio e per iscritto al Soggetto Preposto le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro riguardanti le persone da iscrivere ed iscritte nel diverse Sezioni del Registro.

Il Soggetto Preposto, ricevute le comunicazioni di cui sopra, provvede senza indugio all'aggiornamento del Registro.

Il Soggetto Preposto invia a ciascuna persona interessata la comunicazione (i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro, degli aggiornamenti delle informazioni contenute nonché del venir meno dei motivi che hanno determinato l'iscrizione; e (ii) degli obblighi derivanti dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I *bis* della Parte V del TUF o in caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Il trattamento dei dati relativi alle persone iscritte nel Registro avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come successivamente modificato ed integrato e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Su richiesta delle persone interessate, il Soggetto Preposto consegna copia delle informazioni ad essi riferite contenute nel Registro.

4. Modifiche ed integrazioni alla presente Procedura.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a modifiche normative e/o regolamentari o chiarimenti della competente Autorità di Vigilanza, nonché in relazione a modifiche organizzative della Società e delle sue controllate.